

ALLEGATO A

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e l'ACQUACOLTURA

Reg. (UE) n. 2021/1139

BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità 2

“Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell’UE”

Obiettivo specifico 2.2

“Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti”

Azione 5

“Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”

Codice Intervento 222507

“Indennizzo per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica”

Operazione 31 “Compensazione”

(Art. 28 del Reg. UE n. 2021/1139)

Sommario

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE	3
QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO.....	3
DEFINIZIONI	4
INQUADRAMENTO GENERALE	5
1. Premessa	5
2. Obiettivo Specifico	5
3. Finalità del Bando, Azioni ed Operazioni Attivabili	5
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	7
4. Ambito di applicazione del Bando.....	7
5. Operazioni attivabili	11
6. Applicabilità degli aiuti di Stato.....	12
7. Determinazione delle compensazioni	12
8. Spesa massima ammissibile	12
9. Determinazione delle compensazioni per le imbarcazioni da pesca, anche delle acque interne	13
10.Determinazione della compensazione spettante per le imprese di acquacoltura	17
11.Dotazione finanziaria.....	18
12.Spese ammissibili	18
13.Documentazione da presentare per accedere al contributo	18
14.Impegni e obblighi del beneficiario	19
15.Modalità e termini di presentazione delle istanze.....	19
16.Istruttoria delle domande	19
17.Graduatoria definitiva	22
18.Atti di Concessione	22
19.Domanda di Pagamento.....	22
20.Obblighi del beneficiario	22
21.Revoca e rinuncia al sostegno	23
22.Ricorsi amministrativi e tutela giurisdizionale	23
23.Trattamento dati personali	24
24.Rinvio	24

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

	Autorità di Gestione	REGIONE PUGLIA
X	Organismo Intermedio	
Dipartimento/Sezione/Servizio	Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Struttura di Progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura"	
Indirizzo	Lungomare Nazario Sauro, 45	
CAP	70121	
Città	Bari	
PEC	attuazionefeampfeampa@pec.rupar.puglia.it	
URL	https://www.regione.puglia.it/web/feampa-21-27	

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

CODICE INTERVENTO	222507
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.2- Promuovere la commercializzazione, della qualità e del valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché della trasformazione di questi prodotti
Azioni	5- Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura
Interventi-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7- Indennizzo per eventi imprevedibili di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
Operazioni attivate - Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 31
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Struttura di Progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura – Lungomare Nazario Sauro 45-47 – 70121 BARI

DEFINIZIONI

- **Impresa acquicola:** un'impresa che esegue una o più attività connesse all'acquacoltura.
- **Impresa di pesca:** un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- **Prodotti della pesca e dell'acquacoltura:** i prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1379/2013;
- **Settore della pesca e dell'acquacoltura:** il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura.
- **Piccola pesca costiera:** attività di pesca praticate da:
 - pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del Reg. (CE) n. 2006/1799 del Consiglio;
 - pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- **Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca:** si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria.
- **Tipologia di Intervento:** i 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- **Tipologia di Operazione:** Una o più operazioni, con codice da 1 a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **Investimento:** per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- **Soggetto attuatore dell'intervento:** Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.).
- **PNSA:** Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- **PPC:** Piano di Produzione e Commercializzazione.
- **SNAI:** la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- **Strategia macroregionale:** un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- **Strategia del bacino marittimo:** un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

INQUADRAMENTO GENERALE

1. Premessa

Le presenti Disposizioni Attuative, declinano le procedure per l'attuazione dell'intervento.

2. Obiettivo Specifico

Le azioni dell'Obiettivo Specifico (OS) 2.2 rispettano le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE (COM (2021) 236 final), contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia *Farm to Fork* e potranno sostenere anche il MO3 e il MO4 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA) nell'attuazione di alcune specifiche linee strategiche.

Le azioni dell'OS 2.2 sosterranno la transizione energetica, la competitività delle imprese e la sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura, le Organizzazioni dei produttori (OP), anche attraverso il rispetto della equa concorrenza nei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3. Finalità del Bando, Azioni ed Operazioni Attivabili

Il presente bando è finalizzato a fornire il sostegno agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti in caso di eventi eccezionali responsabili di significative perturbazioni dei mercati (ad es. a seguito di emergenze sanitarie pubbliche o di crisi internazionali come la guerra Russia-Ucraina).

La finalità dell'azione *"Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura"*, infatti, è la protezione e la stabilizzazione del reddito delle imprese nella catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e nel magazzinaggio dei prodotti della pesca. Sarà fornito sostegno per il mancato guadagno ed i costi aggiuntivi sostenuti per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ed eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, per emergenze sanitarie pubbliche e crisi internazionali che determinano perturbazioni di mercato.

Tali compensazioni sono volte ad aiutare le imprese ed assicurare lo sviluppo delle attività economiche in tali settori.

L'azione 5- *"Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura"* - attraverso l'intervento 7 - *"Indennizzo per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica"* - attiva l'operazione riportata nella tabella che segue:

Cod. Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
222507	Indennizzo per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica	31- Compensazione

**FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E
L'ACQUACOLTURA**

Programma	PN FEAMPA 2021/2027 – 2021IT14FMPR001 Vers. 3.0 - Approvato in data 24/05/2024 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2024) 3582 final
Finalità	Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa di perturbazioni di mercato dovuti a eventi eccezionali e agli effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (così come previsto dalle Disposizioni Attuative approvate dal Tavolo istituzionale il 25/09/2024).
Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Micro e PMI del settore della pesca e dell'acquacoltura; • Imprese diverse dalle PMI del settore della pesca e dell'acquacoltura (unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 o InvestEU, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/523;
Intensità dell'aiuto	L'intervento prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dall'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITA' DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) n. 2021/1139
Dotazione finanziaria	€ 595.020,00
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Rosa Fieschi
Termini per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse	A pena di esclusione le istanze andranno presentate: dalle ore 8:00 del 10/10/2025 alle ore 12:00 del 10/11/2025
Modalità per la presentazione delle istanze	A pena di esclusione le istanze devono essere inviate attraverso il Sistema "Elaborato informatico Progettuale (EIP)", raggiungibile dal portale https://pma.regione.puglia.it .
Soggetti abilitati alla presentazione delle istanze	Per ogni beneficiario, l'istanza potrà essere presentata a portale, previo accreditamento presso la Regione Puglia, dal: <ul style="list-style-type: none"> • rappresentante legale dell'operatore economico (impresa Armatrice o impresa di acquacoltura), • consulente munito, a pena di esclusione, di apposita delega, come da format scaricabile dalla piattaforma, debitamente compilato e firmato.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

4. Ambito di applicazione del Bando

Nell'ambito del PN FEAMPA Puglia 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione dell'azione 5 dell'intervento 7 dell'OS 2.2, individuata con codice di intervento 222507, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento e l'erogazione del sostegno.

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in € **595.020,00**. Qualora si dovessero verificare economie derivanti dall'attività istruttoria o incrementi nella disponibilità finanziarie assegnata all'obiettivo specifico, tali risorse aggiuntive potranno essere impiegate per il sostegno delle istanze dichiarate ammissibili all'esito del presente bando e non finanziate per esaurimento della dotazione.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Struttura di progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento (RdP) è il Funzionario dott.ssa Rosa Fieschi – "Responsabile Priorità 2 – Promuovere attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE", incardinata presso la Servizio FEAMP/FEAMPA della Struttura di progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura".

4.1 SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO (AMBITO SOGGETTIVO)

In conformità alle Disposizioni Attuative, approvate dal Tavolo istituzionale il 25/09/2024, i soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Micro e PMI del settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Imprese diverse dalle PMI del settore della pesca e dell'acquacoltura (unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 o InvestEU, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/523.

In particolare, con riferimento alle Micro e PMI del settore della pesca:

- Gli **Armatori di imbarcazioni da pesca**, incluse le acque interne, devono avere sede legale nel territorio della Regione Puglia, le imbarcazioni iscritte nel Registro comunitario delle navi da pesca e nei Compartimenti marittimi del territorio nazionale o in uno dei registri delle navi minori o galleggianti delle province pugliesi.
- Gli **Armatori di imbarcazioni da pesca** marittima devono, inoltre, al momento della presentazione della istanza e fino alla conclusione della operazione a mezzo liquidazione della compensazione, essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:
 - iscrizione nel Registro delle imprese di pesca e alla CCIAA di competenza;
 - dimostrare, anche a mezzo di autodichiarazione resa in base al DPR 445/2000 (Allegato 5), di essere stati, nel periodo di riferimento, gli armatori dell'imbarcazione per cui si richiede il contributo, fermo restando che la imbarcazione in questione doveva essere in armamento nel periodo compensativo richiesto;

- l'Armatore non deve aver avanzato richiesta o non deve aver ottenuto la compensazione, per la stessa imbarcazione nel precedente bando della Regione Puglia adottato con Determinazione del Dirigente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali del 3 maggio 2023, n. 288 "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 5.68 paragrafo 3 - Compensazione finanziaria per maggiori costi o minor guadagno causa guerra Russia agli operatori della pesca e acquacoltura - Ucraina (Reg. (UE) 2022/1278 Art. 1, co. 7, Modifiche al Reg. (UE) n. 508/2014) - Approvazione Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate", pubblicata nel BURP n. 44 dell'11/05/2023 (Allegato 4a);
- l'Armatore non deve aver avanzato richiesta o non deve aver ottenuto la compensazione, per la stessa imbarcazione con riferimento a qualunque altro bando pubblicato da altra Regione/Provincia Autonoma italiana per la stessa finalità (Allegato 4a);
- nella licenza di pesca, riferita al periodo di riferimento ed avente validità a tale data deve essere riportato l'attrezzo principale di pesca; nel caso l'attrezzo principale non risulti in licenza, l'impresa dovrà averne richiesto l'adeguamento prima della presentazione della domanda di compensazione;
- nella licenza di pesca o di navigazione deve essere riportata la potenza del motore.

Le **imbarcazioni delle acque interne** devono, invece, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso di licenza di pesca professionale di tipo A in vigore;
- aver svolto attività con l'utilizzo dell'imbarcazione in relazione al periodo compensativo richiesto e aver registrato almeno una fattura o altro documento fiscalmente valido con oggetto il proprio pescato per ogni mese o frazione di mese per cui è richiesta la compensazione;
- nella licenza di pesca o di navigazione, riferita al periodo di riferimento ed avente validità a tale data, deve essere riportata la potenza del motore.

Gli Armatori dovranno presentare, per ciascuna imbarcazione, una sola manifestazione di interesse.

Per quanto concerne, invece, le **imprese di acquacoltura**:

- devono avere la sede o almeno una unità produttiva nel territorio della Regione Puglia. Le imprese con impianti produttivi ubicati in più regioni hanno facoltà di scegliere a quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione a cui presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina è vincolante pertanto non potrà essere modificata. Il proponente, **pena l'esclusione**, dovrà dichiarare che per l'impianto/impianti oggetto di istanza è stata presentata domanda a valere solo sul presente bando o di non aver ottenuto alcuna compensazione, pur avendo presentato richiesta, con riferimento ai bandi di altri OO.II. aventi stesse finalità (Allegato 4b). In alternativa, presentare la rinuncia avanzata per istanze proposte a valere sui bandi di altri OO.II.. Resta d'intesa, che l'impresa di acquacoltura non deve aver avanzato richiesta, e ottenuto la compensazione, per lo stesso impianto nel precedente bando della Regione Puglia, (adottato con Determinazione del Dirigente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali del 3 maggio 2023, n. 288 "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 5.68 paragrafo 3 - Compensazione finanziaria per maggiori costi o minor guadagno causa guerra Russia agli operatori della pesca e acquacoltura - Ucraina (Reg. (UE) 2022/1278 Art. 1, co. 7, Modifiche al Reg. (UE) n. 508/2014) -Approvazione Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate", pubblicata nel BURP n. 44 dell'11/05/2023), nonché per tutte le restanti regioni e provincie autonome italiane.

A tal proposito, in sede di presentazione della domanda dovrà compilare il previsto allegato di cui si fornisce fac-simile di seguito (Allegato 4b).

Si precisa che non può essere avanzata domanda sul presente bando per le imbarcazioni e le imprese di acquacoltura che sono state ritenute ammissibili nel precedente bando della Regione Puglia e, quindi, hanno ottenuto la prevista compensazione nell'ambito del bando di cui alla Determinazione del Dirigente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali del 3 maggio 2023, n. 288 "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 5.68 paragrafo 3 - Compensazione finanziaria per maggiori costi o minor guadagno causa guerra Russia agli operatori della pesca e acquacoltura - Ucraina (Reg. (UE) 2022/1278 Art. 1, co. 7, Modifiche al Reg. (UE) n. 508/2014) - Approvazione Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate", pubblicata nel BURP n. 44 dell'11/05/2023.

Resta d'intesa che tale prescrizione vale anche per le imbarcazioni e le imprese di acquacoltura candidate in altre regioni e province autonome a seguito di pubblicazione di bandi per le stesse finalità e che sono state ritenute ammissibili e, quindi, hanno ricevuto la prevista compensazione.

4.2 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

I soggetti richiedenti, sia gli armatori delle imprese di pesca, incluse le acque interne, sia le imprese di acquacoltura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, pena la inammissibilità:

- **applicazione del CCNL di riferimento, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;**
- **non rientrare nei casi di cui all'art.138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:**
 - a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
 - c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
 - v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito

abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;

- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
- frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
 - riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
 - reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
 - lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;
- e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:
- hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
 - sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;
- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);
- i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

- **Non rientrare nei casi di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139;**

Ai sensi dell'art. 11, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90 del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore in conformità dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/1139 e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 11, par. 3, del Reg. (UE) n. 2021/1139, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

4.3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL' OPERAZIONI ATTIVATE

- Le Operazioni concorrono all'OS 2.2 del PN FEAMPA 2021-2027;
- Il richiedente deve avere sede legale ovvero almeno una unità produttiva nella Regione Puglia, nel caso di imprese di acquacoltura.

4.4 LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIABILI (AMBITO TERRITORIALE)

Il presente Bando si applica sull'intero territorio della Regione Puglia, fatti salvi i vincoli di legge.

4.5 PERIODO DI VALIDITÀ DEL BANDO (AMBITO TEMPORALE)

La scadenza del presente Bando è fissata alle ore 12.00 del 10.11.2025.

5. Operazioni attivabili

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili dall'intervento.

31- Compensazione

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà erogazioni per:

- compensazioni agli operatori attivi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura) per calamità naturali (calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale), altri eventi eccezionali, (emergenze sanitarie pubbliche e crisi internazionali ,quali ad esempio il conflitto bellico in Ucraina).

6. Applicabilità degli aiuti di Stato

L'azione attua quanto previsto dall'art. 28 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE". Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

7. Determinazione delle compensazioni

7.1 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

TABELLA 1: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
9	Operazioni connesse agli indennizzi di cui all'art.39	100

Per il calcolo delle compensazioni, si applica il Documento metodologico relativo alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC), approvato con decreto n. 669020 del 19/12/2024.

8. Spesa massima ammissibile

L'importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, per ciascuna imbarcazione da pesca, dato dalla somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 80.000 euro.

L'importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione e, in particolare, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022 per ciascuna impresa acquicola la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 360.000,00 euro.

Per le imprese acquicole che mediamente dimostrino un consumo annuale di energia elettrica superiore a 1.000.000 di kW la soglia è innalzata fino a 600.000,00 euro.

Rientrano tra gli Aiuti di Stato il credito di imposta, i contributi di cui alla Delibera di G.R. della Puglia n. 800 del 31/05/2022 e connessa DDS 036/408 del 15/06/2022, i contributi di cui alla Delibera di G.R. della Puglia n. 1228 del 08/08/23 e connessa DDS 036/570 del 06/09/2023 ed ogni altro contributo pubblico avente la finalità di compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina". Le eventuali compensazioni derivanti da finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), per le medesime finalità, richieste e/o concesse ma non ancora erogate potranno non essere considerate nel cumulo solo a seguito di espressa rinuncia da parte del beneficiario.

9. Determinazione delle compensazioni per le imbarcazioni da pesca, anche delle acque interne

La compensazione mensile spettante ad ognuna delle imbarcazioni per le quali è presentata domanda è calcolata secondo la formula seguente:

$$I = K \times kW$$

Dove

I = valore della compensazione mensile

K = coefficiente riportato nella tabella 1 denominata “**Valore K per sistema di pesca e classe di lunghezza**”;

kW = è la potenza in chilowatt dell'apparato motore presente sui documenti di bordo dell'imbarcazione (licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria, licenza di navigazione).

Il valore della compensazione **I complessiva** da erogare sarà pari alla **somma delle compensazioni mensili I** calcolate secondo la procedura indicata.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di 310 giorni complessivi (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022). Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (periodo pari a 30 giorni di armamento anche non consecutivi) o frazioni di mese.

Per i giorni compensati l'imbarcazione deve essere stata in armamento.

TABELLA 2: “Valore K per sistema di pesca e classe di lunghezza”

TECNICA	SISTEMA DI PESCA	CLASSE LFT	K
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	12-18	4,55
DTS	STRASCICO	06-12	10,87
DTS	STRASCICO	12-18	20,21
DTS	STRASCICO	18-24	29,37
DTS	STRASCICO	24-40	39,6
DTS	STRASCICO	>40	57,73
HOK	PALANGARI	12-18	7,36
HOK	PALANGARI	18-24	8,61
PGP<12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	<06	5,18
PGP<12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	06-12	5,88
PGP>12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	12-18	7,37
PS	CIRCUIZIONE	06-12	15,82
PS	CIRCUIZIONE	12-18	5,56
PS	CIRCUIZIONE	18-24	7,05
PS	CIRCUIZIONE	24-40	7,48
PS	CIRCUIZIONE	>40	1,26
TBB	RAPIDI	12-18	18,07
TBB	RAPIDI	18-24	29,27
TBB	RAPIDI	24-40	38,11
TM	VOLANTE	12-18	21,23
TM	VOLANTE	18-24	22,94
TM	VOLANTE	24-40	18,63

Nel caso in cui un'imbarcazione ricada esattamente nel limite di due fasce contigue della lunghezza nazionale, o nel caso in cui si sia in presenza di due valori LFT CEE e LFT Nazionale, si sceglierà il k relativo al segmento di lunghezza maggiore:

Per l'individuazione del coefficiente K da applicare si deve tenere in considerazione il “Sistema di pesca” e la “Tecnica di pesca” impiegati.

L'individuazione del "Sistema di pesca" e della "Tecnica di pesca" viene effettuata sulla base della tabella 2 "Concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca" e tenendo conto della "Tecnica di pesca" ed "Attrezzi da pesca" così come riportati nelle licenze di pesca, ovvero nelle attestazioni provvisorie.

In proposito si evidenzia che nel Documento metodologico relativo alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC), approvato con decreto n. 669020 del 19/12/2024, è stato stabilito che:

- le "Reti da traino pelagiche a divergenti e reti da traino gemelle a divergenti" vengono inserite rispettivamente in PS e TM invece che in DTS perché si tiene conto non tanto del criterio strutturale dell'attrezzo quanto della modalità di pesca e della risorsa target;
- il rastrello da natante secondo i criteri del Reg. (CE) n. 1799/06 è catalogabile tra le draghe meccanizzate con codice HMD.

TABELLA 3: “Concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca”

Tecnica di pesca	Sistema di pesca	Classe di LFT	Attrezzi da pesca	
DTS	STRASCICO	VL0612	RETI DA TRAINO	Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
HOK	PALANGARI	VL1218	PALANGARI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD)
		VL1824		
PGP	PICCOLA PESCA	VL0006	POLIVALENTI PASSIVI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO) Reti da posta (ancorate) (GNS) Reti da posta derivanti (GND) Reti da posta circuitanti (GNC) Tremagli (GTR) Reti combinate (imbrocco – tremagli) (GTN)
		VL0612		
		VL0006		
		VL0612		
		VL1218		
PS	CIRCUZIONE	VL0612	RETI DA CIRCUZIONE	Ciancioli (PS) Lampare (LA) Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB) Reti da raccolta fisse manovrate da terra (LNS) Reti pelagiche a divergenti (OTM)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
TBB	RAPIDI	VL1218	RETI DA TRAINO	Rapido (e sfogliara) (TBB)
		VL1824		
		VL2440		
TM	VOLANTE	VL1218	RETI DA TRAINO	Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT)
		VL1824		
		VL2440		
DRB	DRAGHE	VL0612	DRAGHE	Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD)
		VL1218		

Qualora le caratteristiche dell'imbarcazione, in termini di attrezzo principale riportato in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria e la lunghezza non dovessero rientrare in nessuna classe tra quelle riportate nelle tabelle precedenti, si procederà a valutarla nella classe adiacente più coerente con il sistema di pesca utilizzato. Relativamente alle imbarcazioni da pesca nelle acque interne, indipendentemente dall'attrezzo utilizzato ed in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione, si procederà ad utilizzare il coefficiente:

- k pari a 5,88 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0006 e VL0612;
- k pari a 7,37 riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218.

10. Determinazione della compensazione spettante per le imprese di acquacoltura

La compensazione spettante per ogni impianto per il quale è presentata domanda di sostegno è calcolata secondo la formula seguente:

$$K \times Nt \times Nmesi$$

dove

K = coefficiente riportato nella tabella 3 denominata “Valori mensili dell’indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto”;
Nt = numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto dell’impresa richiedente riferita all’annualità 2021
Nmesi = numero dei mesi o frazioni per i quali è richiesta la compensazione.

L’intero periodo di eleggibilità della spesa è di 310 giorni complessivi (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022). Nell’ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazioni.

TABELLA 4: “Valori mensili dell’indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto”

TIPOLOGIA IMPIANTI	K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti
1 Avannotti	4,5
2 Venericoltura	55,73
3 Mitilicoltura ed Ostricoltura	11,41
4 Vallicoltura	80,03
5 Gabbie in mare	126,06
6 Impianti a terra acqua dolce	146,25
7 Impianti a terra specie marine	268,02

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella “Valori mensili dell’indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto” deve essere presentata una sola istanza, ne consegue che la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile a nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella “Valori mensili dell’indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto”, ovvero è potenzialmente ascrivibile a due tipologie di impianto senza netta distinzione tra loro, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k, derivante dalla

media dei valori di k delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

11. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in € 595.020,00.

12. Spese ammissibili

È ammissibile a contributo la compensazione finanziaria alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

13. Documentazione da presentare per accedere al contributo

La domanda per accedere al contributo, avviene mediante presentazione al Sistema "Elaborato informatico Progettuale (EIP)", raggiungibile dal portale <https://pma.regione.puglia.it> di:

- a) **Attestato di invio dell'EIP.** È l'attestato che viene generato quando si procede all'invio alla regione. Tale file deve essere scaricato, firmato e nuovamente caricato a sistema;
- b) **Dichiarazione Sostitutiva Antimafia**, a nome del legale rappresentante, ai fini della richiesta di informativa antimafia predisposta secondo il modello "Allegato 1" (da presentare solo nei casi in cui l'impresa richieda una compensazione pari o superiore a euro 150.000,00);
- c) **Dichiarazione Sostitutiva Familiari Conviventi**, ai fini della richiesta di informativa antimafia predisposta secondo il modello "Allegato 2" (da presentare solo nei casi in cui l'impresa richieda una compensazione pari o superiore a euro 150.000,00);
- d) **Dichiarazione in materia di agevolazioni e contributi relativi alle compensazioni** ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte del legale rappresentante, resa secondo i pertinenti modelli "Allegato 3a" o "Allegato 3b";
- e) **Dichiarazione di unicità della domanda** ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte del legale rappresentante e dell'armatore, resa secondo i pertinenti modelli "Allegato 4a" o "Allegato 4b";
- f) **Dichiarazione dell'armatore** ai sensi del DPR n. 445/2000 resa secondo il modello "Allegato 5";
- g) **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti ai sensi dell'art. 11 del Reg. UE 2021/1139** resa secondo il modello "Allegato 6";
- h) **Modulo di Autocertificazione Esenzione DURC** resa secondo il modello "Allegato 7";
- i) copia della **licenza di pesca** in corso di validità nel periodo di riferimento della compensazione richiesta (solo per gli armatori);
- j) copia di almeno una **fattura di vendita** per ogni mese o frazione di mese per i quali si chiede la compensazione (solo per imprese di pesca acque interne);
- k) **elenco delle fatture di produzione** per l'anno 2021 (solo imprese di acquacoltura);

14. Impegni e obblighi del beneficiario

Ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al predetto articolo del medesimo articolo, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque anni dopo l'erogazione del pagamento.

15. Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze devono essere inviate attraverso il Sistema "Elaborato informatico Progettuale (EIP)", raggiungibile dal portale <https://pma.regione.puglia.it>, a partire dal 10/10/2025.

A tal fine i soggetti delegati devono nell'ordine:

1. Generare le credenziali, qualora sprovvisti, sul portale pma.regione.puglia.it seguendo la procedura guidata;
2. Generare sul portale pma.regione.puglia.it la delega digitale per la gestione del beneficiario, sia nel caso di gestione direttamente da parte del beneficiario stesso, sia nel caso di delega di tale gestione ad altro soggetto (consulente) entro le ore 12:00 del 03/11/2025;
3. Redigere ed inviare la domanda di sostegno, nonché trasmettere tutta la documentazione a corredo della domanda stessa, sul sistema EIP, entro le ore 12:00 dell'11 Novembre 2025.

Saranno considerate correttamente trasmesse le sole istanze per le quali risulteranno correttamente espletati gli step sopra citati, nei termini indicati.

La modalità di presentazione delle domande è descritta sul manuale utente disponibile sulla home page del portale pma.regione.puglia.it

16. Istruttoria delle domande

L'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle istanze di beneficio è svolta dai funzionari preposti a tale funzione coordinati dal Responsabile del Procedimento.

Il funzionario incaricato di una o più delle precedenti attività istruttorie (ricevibilità e ammissibilità), opererà *ex lege* quale Responsabile dello specifico procedimento in capo allo stesso.

Il Responsabile di Priorità 2/Responsabile del Procedimento, coordina tutte le fasi dell'istruttoria, ivi incluse tutte le altre attività che gli competono, ripartendo in modo equo il carico di lavoro, al fine di consentire la maggior speditezza possibile dell'attività amministrativa.

Essa prevede le seguenti due fasi:

16.1 RICEVIBILITA'

Per ogni domanda presentata, deve essere verificata la ricevibilità in relazione a quanto stabilito nell'Avviso pubblico;

in particolare, dovrà verificarsi:

- il rispetto delle modalità di presentazione;

- la completezza dei dati riportati in domanda e la sua sottoscrizione;
- la completezza della documentazione presentata.

Compilata la *check-list* di ricevibilità l'istruttore procede alla ricevibilità o meno della istanza.

Si precisa che comporteranno la declaratoria di irricevibilità dell'istanza presentata il mancato rispetto di quanto sopra riportato.

Le Domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

Per le domande che conseguiranno un esito negativo in sede di verifica di ricevibilità, il richiedente riceverà dalla piattaforma informatica una PEC di comunicazione (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l'esito della verifica.

16.2 AMMISSIBILITA'

L'istruttore che ha svolto la verifica di ricevibilità o altro istruttore, all'occorrenza individuato, procede alla verifica dell'ammissibilità come di seguito:

- verifica la coerenza dei dati riportati in domanda con la documentazione trasmessa;
- verifica le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari, anche ai sensi dell'art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139 e dell'art. 138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509;
- richiede alle Autorità competenti la documentazione attestante il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti di carattere generale (ad es.: certificato generale del casellario giudiziale);
- verifica le informazioni antimafia (se pertinente);
- verifica l'iscrizione alla CCIAA;
- verifica presso l'Autorità Marittima competente il periodo di Armamento dell'imbarcazione dichiarato nell'istanza;
- espleta la fase di selezione delle domande, tramite la verifica del punteggio assegnabile di cui al paragrafo 16.3, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza per l'operazione, utilizzando apposite checklist di ammissibilità;
- richiede eventuale documentazione integrativa, ai sensi ai sensi dell'art 6 lett. b) della L.n. 241/1990, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

L'esito negativo delle verifiche sulle condizioni di ammissibilità ex 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139 e dell'art. 138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509, sul possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di istanza di candidatura, sulla coerenza e conformità della domanda, determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda presentata.

Nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l'Amministrazione richiederà eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa, ai sensi della L. 241/1990, assegnando, a mezzo PEC, al soggetto istante un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni affinché vengano resi i predetti chiarimenti e/o regolarizzata e/o integrata la documentazione presentata.

Qualora il soggetto istante non chiarisca e/o regolarizzi e/o integri la documentazione presentata entro il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni stabilito dall'Amministrazione o di persistente mancanza e/o non perfetta conformità e/o incompletezza e/o non chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta l'Amministrazione regionale procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata.

Per le domande che conseguiranno un esito negativo o parzialmente negativo in sede di verifica di ricevibilità e/o di ammissibilità, il richiedente riceverà dalla piattaforma informatica una PEC di comunicazione (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l'esito della verifica.

Ad esito delle verifiche l'istruttore redige la *check list* di ammissibilità e stila l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, con indicazione del motivo della riserva, e delle domande irricevibili e

inammissibili, con indicazione degli estremi della comunicazione di esito dell'istruttoria o di esito del riesame inoltrata al richiedente.

16.3 CRITERI DI SELEZIONE

Fermo restando che il sostegno sarà erogato a tutte le imprese richiedenti risultate ammissibili si procederà alla valutazione, conformemente alle disposizioni pervenute dall'AdG, all'applicazione dei seguenti criteri di selezione.

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data = tra 16° e il 30° giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul BURP C=1 data= tra il 1° e il 15° giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul BURP	10	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI PESCA				
R1	Maggiore numero di Kw	C=0 Kw inferiore a 1 C=0,5 Kw compreso tra 1 e 50 C=1 Kw Maggiore di 50	40	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI ACQUACOLTURA				
R2	Volume della produzione ovvero numero di avannotti	C=0 produzione minore a 10 ton C=1 produzione uguale o Maggiore a ton	40	
CRITERI OGGETTIVI SPECIFICI DELL'OPERAZIONE				
R3	Percentuale di mancata compensazione tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo (80.000 per le imprese di pesca e 360.000 per quelle di acquacoltura) e quella scaturente dall'applicazione della metodologia	C=0 percentuale di compensazione inferiore al 25% C=1 percentuale di compensazione uguale o maggiore al 25%	50	

Totale per imbarcazione	Valore max 100	T1+R1+R3
Totale per imprese acquacoltura	Valore max 100	T1+R2+R3

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

Indipendentemente dal punteggio assunto tutte le istanze ritenute ammissibili riceveranno la compensazione spettante in relazione alla dotazione finanziaria disponibile.

17. Graduatoria definitiva

La Struttura di progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle attività di valutazione espletate procede alla stesura della graduatoria regionale unica definitiva (comprensiva delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura) delle domande ammissibili, con il relativo punteggio ed il contributo concesso. La graduatoria è approvata con determinazione dirigenziale della Struttura di progetto e costituisce provvedimento di concessione del contributo ammesso per ognuna delle domande di sostegno.

18. Atti di Concessione

In uno con la determinazione di approvazione delle domande ammissibili (graduatoria) o con ulteriore determinazione dirigenziale della Struttura di progetto si provvede ad impegnare le somme necessarie per la liquidazione delle compensazioni spettanti. Tale/i determinazione/i è/sono pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale e costituisce provvedimento di concessione del **contributo ammesso per ognuna delle domande di sostegno.**

19. Domanda di Pagamento

Il pagamento del premio verrà effettuato in un'unica soluzione senza presentazione di alcuna Domanda di pagamento.

20. Obblighi del beneficiario

20.01 VARIAZIONE DEI DATI ESPOSTI NELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di sostegno.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio, o, più in generale, vantaggi per il richiedente

20.02 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL'EROGAZIONE

Il beneficiario è tenuto a rispettare, anche dopo la concessione del sostegno, le condizioni soggettive di ammissibilità di cui citato all'art. 11 par. 2 del Reg. (UE) n. 1139/2021, per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del sostegno. In caso d'inosservanza, l'importo del sostegno è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente al sostegno, di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario del sostegno è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

21. Revoca e rinuncia al sostegno

La revoca è disposta dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione del sostegno.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi.

L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria al sostegno (recesso) non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo, o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese. La rinuncia successiva alla concessione del sostegno (redatta sulla base dell'Allegato B.8) è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca, notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario, per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PO FEAMP 2014/2020, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento.

In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

22. Ricorsi amministrativi e tutela giurisdizionale

Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi dei rimedi giurisdizionali previsti dalla legge in relazione alla natura del provvedimento:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente nel termine di 60 giorni;
- ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
- ricorso al Giudice ordinario nei termini di prescrizioni previsti dal codice.

Fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una richiesta motivata di riesame in via di autotutela. La presentazione di un'istanza di riesame non sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.

23. Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs.30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Reg. CE n.1303/2013, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati.

24. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PN FEAMPA 202/2027, alle Disposizioni Procedurali regionali, alle vigenti Linee Guida per l’ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa unionale, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.